ISTITUTO COMPRENSIVO - "IGNAZIO SILONE"-LUCO DEI MARSI
Prot. 0004220 del 29/05/2026
I-1 (Entrata)

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 relativo ai sistemi di Intelligenza Artificiale;
VISTO, in particolare, l'articolo 4 del suddetto Regolamento, relativo alle disposizioni in materia di alfabetizzazione all'Intelligenza Artificiale (AI literacy);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, recante disposizioni in materia di introduzione dell'Intelligenza Artificiale nel sistema scolastico e le allegate "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee guida e le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito in materia di innovazione digitale e utilizzo delle tecnologie nella didattica;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;

EMANA

nella seduta del 19/05/2026, con delibera n. 157, l'adozione del seguente Regolamento.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo "Ignazio Silone" di Luco dei Marsi.
L'Istituto promuove un impiego dell'IA che:

- supporti i processi di insegnamento e apprendimento;
- sviluppi competenze digitali e spirito critico;
- garantisca il rispetto della dignità della persona e dei dati personali;
- rafforzi l'autonomia, la responsabilità e la consapevolezza degli studenti;
- rispetti le indicazioni ministeriali e le procedure interne relative alla sicurezza, alla protezione dei dati e alla supervisione educativa.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni si applicano:

- alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari;
- alle attività svolte in presenza e in ambienti digitali;
- all'utilizzo di dispositivi scolastici e personali, ove consentito.

Sono destinatari del presente Regolamento:

- studenti;
- docenti;
- personale scolastico;
- famiglie, per gli aspetti di corresponsabilità educativa.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI GENERALI DI UTILIZZO

L'impiego dell'IA all'interno dell'Istituto si fonda sui seguenti principi:

- **centralità dell'intervento umano**, che rimane sempre determinante;
- **trasparenza**, attraverso la dichiarazione dell'uso degli strumenti;
- **affidabilità**, mediante verifica dei contenuti prodotti;
- **equità e inclusione**, attraverso l'uso di contenuti rispettosi delle differenze e la verifica critica di eventuali distorsioni o pregiudizi presenti nei risultati generati dai sistemi di IA;
- **sicurezza e tutela dei dati personali**;
- **responsabilità (accountability)** nell'utilizzo degli strumenti;
- **tracciabilità e dichiarazione dell'impiego dell'IA, ove richiesto.**

ARTICOLO 4 – ALFABETIZZAZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In coerenza con la normativa europea, l'Istituto promuove lo sviluppo di competenze specifiche relative all'IA.

A tal fine:

- organizza attività formative rivolte al personale;
- integra nei percorsi didattici elementi di educazione all'uso critico dell'IA;
- adegua le attività al livello di età, esperienza e grado di autonomia degli studenti;
- favorisce la comprensione dei limiti, dei rischi e delle potenzialità di tali strumenti.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DA PARTE DEI DOCENTI

I docenti possono avvalersi dell'IA come supporto per:

- la progettazione didattica;
- la predisposizione di materiali;
- la personalizzazione degli apprendimenti;
- l'inclusione degli alunni con bisogni educativi specifici.

Resta fermo che:

- la responsabilità didattica e valutativa è esclusivamente umana;
- i contenuti generati devono essere verificati;
- non è consentito l'inserimento di dati personali nei sistemi di IA non autorizzati o non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali;
- l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere coerente con le indicazioni dell'Istituto e con le misure di sicurezza adottate.

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DA PARTE DEGLI STUDENTI

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per finalità didattiche, secondo le indicazioni e sotto la supervisione dei docenti.

L'uso corretto prevede:

- rielaborazione personale dei contenuti;
- utilizzo come supporto e non sostituzione del lavoro individuale;
- esplicitazione dell'eventuale utilizzo dell'IA negli elaborati, secondo le indicazioni dei docenti.

Non è consentito:

- presentare elaborati generati automaticamente come propri;
- utilizzare l'IA per eludere verifiche o consegne;
- impiegare tali strumenti in modo non autorizzato.

ARTICOLO 7 – USO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE

L'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e istituzionali è consentito esclusivamente come strumento di supporto e nel rispetto della normativa vigente.
In particolare:

- gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare l'efficienza dei processi organizzativi e documentali;
- è vietato l'utilizzo di sistemi di IA per l'adozione di decisioni automatizzate che producano effetti giuridici o incidano significativamente su studenti o personale, in assenza di supervisione umana significativa;
- i contenuti generati devono essere sempre verificati, validati e, se necessario, rielaborati dal personale responsabile;
- è fatto divieto di inserire nei sistemi di IA dati personali, sensibili o riservati, salvo l'utilizzo di strumenti autorizzati e conformi alla normativa sulla protezione dei dati;
- l'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica dell'Istituto e delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO);
- la responsabilità dei contenuti prodotti mediante strumenti di IA resta in capo al soggetto che ne ha fatto uso;
- l'adozione di nuovi strumenti di IA è subordinata a una valutazione preventiva di conformità normativa e sicurezza dei dati.

ARTICOLO 8 – DIFFERENZIAZIONE PER ORDINE DI SCUOLA

L'utilizzo dell'IA è modulato in relazione all'età degli studenti:

- **Scuola dell'infanzia:** utilizzo mediato esclusivamente dai docenti;
- **Scuola primaria:** uso guidato, con progressiva introduzione delle competenze;
- **Scuola secondaria di I grado:** uso regolato, con sviluppo dell'autonomia e della responsabilità.

ARTICOLO 9 – VERIFICHE E VALUTAZIONE

Durante le prove di verifica:

- l'utilizzo dell'IA è vietato, salvo esplicita autorizzazione del docente o nei casi in cui costituisca oggetto della prova stessa;

La valutazione:

- considera il processo di apprendimento;
- valorizza la capacità di rielaborazione e il pensiero critico;
- tiene conto della correttezza nell'uso degli strumenti digitali;
- considera la trasparenza nell'uso degli strumenti di IA.

ARTICOLO 10 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

È fatto divieto di:

- inserire nei sistemi di IA dati personali, sensibili o comunque riconducibili a persone fisiche, salvo l'utilizzo di strumenti autorizzati e conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali;
- utilizzare strumenti non conformi alle indicazioni dell'Istituto.

La scuola promuove:

- comportamenti digitali sicuri;
- consapevolezza dei rischi legati a contenuti non verificati o manipolati.

ARTICOLO 11 – CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

L'Istituto adotta un approccio basato sul rischio nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689.

In particolare:

- i sistemi di IA sono considerati in relazione al livello di rischio (minimo, limitato, alto o inaccettabile);
- è vietato l'utilizzo di sistemi di IA classificati come a rischio inaccettabile dalla normativa europea;
- l'adozione di sistemi di IA che possano incidere su processi educativi, valutativi o organizzativi è soggetta a particolare attenzione e supervisione umana;
- prima dell'introduzione di nuovi strumenti di IA, l'Istituto valuta i possibili rischi connessi alla protezione dei dati, alla sicurezza e all'impatto sugli studenti;
- ove necessario, il Dirigente Scolastico, con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), può disporre verifiche sulla conformità degli strumenti utilizzati;
- l'Istituto promuove un monitoraggio periodico degli strumenti di IA adottati, al fine di garantirne un uso sicuro, etico e conforme alla normativa vigente.

Tabella: Classificazione dei sistemi di IA per livello di rischio

Livello di rischio	Descrizione	Esempi scolastici	Requisiti principali
Minimo	Impatto molto limitato sui diritti o sull'apprendimento	Chatbot informativi; giochi didattici senza raccolta dati personali	Uso libero; monitoraggio generale consigliato
Limitato	Impatto moderato su comportamenti, apprendimento o attività didattiche	Sistemi di suggerimento di contenuti; raccomandazioni per attività	Trasparenza; supervisione e verifiche periodiche; rispetto equità e non discriminazione
Alto	Influenza significativa su diritti degli studenti o del personale; valutazioni	Sistemi di valutazione automatica; piattaforme per decisioni organizzative;	Supervisione umana obbligatoria; verifica e validazione dei dati; conformità al

		profilazione per percorsi personalizzati	GDPR; tracciabilità output
Inaccettabile	Rischi gravi per diritti fondamentali o sicurezza	Decisioni automatiche senza supervisione; raccolta dati sensibili senza protezione	Uso vietato; non consentito nell'ambito scolastico

La classificazione riportata ha valore orientativo e didattico e non sostituisce la qualificazione giuridica dei sistemi di IA prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689.

ARTICOLO 12 – COMPORTAMENTI NON CONFORMI E SANZIONI

Costituiscono violazioni:

- uso dell'IA per finalità di plagio;
- utilizzo non autorizzato durante le verifiche;
- trattamento improprio dei dati.

I provvedimenti disciplinari:

- sono applicati secondo il Regolamento d'Istituto;
- sono proporzionati all'età e alla gravità del comportamento;
- privilegiano la finalità educativa.

ARTICOLO 13 – RUOLO DELLE FAMIGLIE

Le famiglie collaborano con la scuola:

- nel promuovere un uso responsabile delle tecnologie;
- nel sostenere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

ARTICOLO 14 – MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento:

- è oggetto di verifica periodica;
- può essere aggiornato in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della delibera del Consiglio di Istituto.